



## STATUTO SOCIALE Associazione Sportiva Dilettantistica SKY SPORT VERONA

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l'Associazione denominata

### ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKY SPORT VERONA

### Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in via A. De Gasperi 4/B 37013 Caprino Veronese (Vr)

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.


### Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo svolgimento dell'attività di Paracadutismo Sportivo dilettantistico, inteso come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L'Associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione del paracadutismo sportivo dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi, acquistare attrezzature, macchinari e aeromobili ad uso civile;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.
- compiere altre attività di natura commerciale accessorie a quelle sopracitate con lo scopo del miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi della Federazione Sportiva di riferimento o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.



*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

alle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **rt. 10 - DISTRIBUZIONE DI UTILI**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

#### **rt. 11 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

1) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;

2) accettare le norme del presente statuto;

3) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

#### **rt. 12 - DIRITTI E DOVERI**

Tutti gli Associati sono obbligati:

1) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

3) a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle deliberazioni dei riferimenti ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;

4) a versare la quota Associativa.

Tutti gli Associati hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (maggioresciti);

3) ad accedere alle cariche Associate.

#### **rt. 13 - CAUSE DI CESSAZIONE**

Tutti gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

1) Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.

2) Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.

3) Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni enute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca un ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli Associati sono l'ammonizione e la sospensione, decise in base alla gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i motivi che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

#### **rt. 14 - ANNO SOCIALE**



L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **rt. 15 - ORGANI**

Organi Associativi sono:

1) L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).

2) Il Consiglio Direttivo.



## **Art. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

## **Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente della Associazione convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando e direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

